

CONSULTA UNIVERSITARIA DI PREISTORIA E PROTOSTORIA STATUTO

Art.1

È costituita, sotto forma di associazione, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, la "Consulta Universitaria di Preistoria e Protostoria" (d'ora in avanti "Consulta"), organismo permanente con il compito di elaborare, promuovere, sviluppare e coordinare iniziative scientifiche o culturali riguardanti l'organizzazione della didattica e della ricerca e di cooperare alla definizione delle linee della tutela e della valorizzazione dei beni archeologici, con particolare riferimento al patrimonio preistorico e protostorico. Si propone inoltre di sviluppare la collaborazione tra le Consulte universitarie di ambito archeologico. L'associazione, che non ha fini di lucro, ha sede ufficiale a Roma presso il Dipartimento universitario di Scienze Storiche, Archeologiche e Antropologiche dell'Antichità dell'Università "Sapienza", Piazzale Aldo Moro 5, c.a.p. 00185 e può riunirsi, se necessario, anche in altre sedi.

Art.2

La Consulta riunisce i docenti universitari di ruolo, fuori ruolo e a riposo, ovvero i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori delle discipline della Preistoria e Protostoria, intese nella loro più ampia accezione culturale, geografica e cronologica.

Sono soci di diritto, a richiesta, i docenti afferenti agli attuali settori scientifico-disciplinari L-ANT701, L-FIL-LET/01 e i docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari L-ANT/10, BIO/08 che si occupino di Preistoria e Protostoria; possono altresì aderire singoli docenti che si occupino di discipline preistoriche e protostoriche, afferenti ad altri settori scientifico-disciplinari.

Tutti coloro i quali entreranno a far parte della Consulta nei primi sei mesi dalla sua costituzione acquisiranno automaticamente la qualifica di soci fondatori al pari dei sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Il mancato pagamento della quota associativa comporta la perdita dell'elettorato attivo e passivo e, dopo tre anni consecutivi, la decadenza dalla qualifica di socio.

La decadenza di un socio può essere deliberata dai 2/3 (due terzi) degli aventi diritto, per gravi motivi, ovvero per attività manifestamente contrarie ai principi e agli interessi della disciplina.

È prevista la possibilità di recesso dalla Consulta, con obbligo di comunicazione alla Giunta e senza diritto alla restituzione delle quote versate.

Art.3

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea generale;
- Il Presidente;
- La Giunta;
- Il Collegio dei Revisori dei conti

Art.4

L'Assemblea generale, costituita da tutti i soci, delibera sulle attività della Consulta e sul bilancio preventivo e consuntivo, presentati dalla Giunta e visti dai Revisori dei conti. Elegge a scrutinio segreto il Presidente e la Giunta ed è presieduta dal Presidente, secondo le norme dei successivi artt.5 e 12.

È convocata dal Presidente in seduta ordinaria due volte all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che la convocazione sia deliberata dalla Giunta o sia richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

L'Assemblea generale può deliberare all'occorrenza di organizzarsi in sezioni e commissioni.

Art.5

Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea generale e la Giunta, stabilisce l'OdG e vi inserisce anche argomenti su richiesta di almeno un membro della Giunta o di almeno 1/5 (un quinto) dei soci. Viene eletto tra i docenti di ruolo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, con le limitazioni di cui all'art.11.

Il Presidente ha la firma sociale della Consulta e può delegare il Tesoriere, provvede inoltre all'amministrazione delle entrate e delle spese secondo le delibere dell'Assemblea generale e secondo i bilanci da essa approvati; firma congiuntamente con il Tesoriere gli ordini di pagamento.

Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente prevale.

Art.6

La Giunta è composta dal Presidente che la presiede e da sei soci eletti dall'Assemblea generale. I membri della Giunta durano in carica tre anni e sono rieleggibili, con le limitazioni di cui all'art.11; eleggono al loro interno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

La Giunta coadiuva il Presidente nella gestione della Consulta e nell'attuazione delle sue delibere, cura insieme con il Presidente la redazione dei bilanci e della relazione annuale; si occupa delle forme e delle modalità di cooperazione con le altre componenti universitarie.

Si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e in vie straordinarie su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri.

Art.7

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o d'impedimento.

Art.8

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa della Consulta e firma, congiuntamente con lui, gli ordini di pagamento. Può ricevere la delega del Presidente per quanto riguarda le spese correnti.

Art.9

Il Segretario cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea generale, nonché il lavoro amministrativo ed organizzativo. Cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soci e dei verbali delle assemblee e della Giunta.

Le modalità e le condizioni per l'espletamento delle sue funzioni sono stabilite dalla Giunta.

Il Segretario è coadiuvato dal Tesoriere che fungerà anche da Vicesegretario, cui possono essere delegate mansioni espressivamente definite.

Art.10

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri effettivi (oltre a un supplente) eletti per tre anni dall'Assemblea generale tra i soci che non siano membri della Giunta; i Revisori sono rieleggibili, con le limitazioni di cui all'art.11. Spetta loro il controllo della gestione finanziaria della Consulta, il cui patrimonio è costituito da.

- Quote sociale;
- Contributi di enti pubblici o privati;
- Donazioni;
- Altri eventuali redditi.

Art.11

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi una delle seguenti cariche non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica:

- Presidente;
- Membro della Giunta;
- Revisore dei conti.

È anche fatto divieto di cumulo di tali cariche, nonché di quelle di Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere.

Art.12

Le adunanze dell'Assemblea generale sono valide in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione senza incorsi di presenza, fatta eccezione per quelle che hanno all'OdG l'elezione o il rinnovo del Presidente e degli organi collegiali e lo scioglimento dell'associazione. Sono ammesse deleghe; uno stesso socio non può ottenere più di una delega da soci assenti. È possibile giustificare per iscritto le proprie assenze. Nella verifica del numero legale, i soci giustificati abbassano il quorum necessario per la validità delle sedute.

Le convocazioni devono essere comunicate ai soci, insieme con l'OdG scritto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, anche per via telematica. Per motivate ragioni di urgenza il Presidente, sentita la Giunta, può convocare l'Assemblea generale e la Giunta in via breve, senza l'osservanza del termine sopra indicato.

Le sedute della Giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei membri.

Le sedute, che hanno all'OdG l'elezione o il rinnovo del Presidente e degli organi collegiali, sono valide quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto. In tal caso è ugualmente ammessa una sola delega. Le votazioni per le elezioni devono avvenire a scrutinio segreto.

Per l'elezione del Presidente ogni elettore dispone di una preferenza: risulterà eletto il socio che raccoglierà un numero di suffragi pari alla metà più uno dei votanti; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, al secondo scrutinio si procederà mediante ballottaggio fra i due candidati che avranno ricevuto più voti. In caso di parità di voto, sarà eletto il più anziano d'ingresso nel ruolo universitario.

Per l'elezione della Giunta ogni elettore dispone di due preferenze: risulteranno eletti i primi sei soci che avranno riportato il maggior numero di suffragi. In caso di parità di voto, sarà nominato il più anziano di ingresso nel ruolo universitario.

Per l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti, ogni socio dispone di un voto: saranno eletti i due membri che otterranno il maggior numero di suffragi e il successivo in graduatoria sarà indicato come supplente. In caso di parità di voto, sarà nominato il più anziano di ingresso nel ruolo universitario.

Le votazioni riferentesi a persone vengono effettuate a scrutinio segreto. Le restanti votazioni hanno luogo ordinariamente per alzata di mano; devono essere fatte a scrutinio segreto a richiesta anche di un solo socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dai presenti.

Le riunioni per le elezioni degli organi devono aver luogo allo scadere di ogni triennio.

Qualora nel corso del triennio si verificano delle vacanze all'interno della Giunta, subentrano i membri che seguono nella graduatoria stabilita in base ai voti ottenuti nell'ultima votazione effettuata

Qualora si verifichi la vacanza del Presidente, si procede alla convocazione straordinaria dell'Assemblea generale per l'elezione a tale carica.

Art.13

Le modifiche al presente statuto devono essere proposte all'Assemblea generale della Giunta o da almeno 1/5 (un quinto) dei soci e devono essere integralmente notificate ai soci insieme con l'ordine del giorno (OdG) dell'Assemblea generale, in cui saranno discusse: in tale OdG dell'Assemblea generale, in cui saranno discusse: in tale OdG devono costituire il primo punto. Le delibere dell'Assemblea generale in proposito sono valide se prese con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti, e comunque con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art.14

Lo scioglimento o la confluenza della Consulta in altre associazioni analoghe possono essere deliberati dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti, o comunque con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il patrimonio della Consulta, del caso di confluenza in altre Associazioni analoghe, viene trasmesso all'Associazione; in altri casi di delibera di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio.

Art.15

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi speciali in materia.